

**TECCHIO.** Il signor preopinante mi ha attribuite cose o parole che non ho dette, e che anzi sono escluse dalla mia proposta. Io non ho proposto che il Parlamento debba dar le esenzioni ai fondatori *di caso in caso*; quindi non nasce dalla mia proposta l'assurdo che le fondazioni debbano rimanere *in pendulo*, come dice il signor Pinelli, quando non vi è Parlamento aperto: io anzi ho proposto che sin d'ora le fondazioni ivi indicate siano *dispensate* per legge dall'osservanza dell'editto 1836. Del resto ciò non toglie che il Governo abbia da esaminare di caso in caso sotto i rapporti veramente amministrativi le domande di *fondazione* che gli vengono fatte.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tecchio propone la seguente aggiunta all'articolo 1°:

« Sono però dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dall'editto 24 dicembre 1836 i fondatori d'instituti di carità, i quali dichiarano di voler ritenere essi stessi personalmente ed esclusivamente l'amministrazione di detti istituti. »

Interrogo la Camera se tale proposta d'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Siccome è un'aggiunta e non un emendamento, comincerò per mettere ai voti l'articolo tal quale è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione ove nessuno domandi la parola.

**D'AVIERNOZ.** La discussion qui vient de s'élever en suite de la question que j'ai faite me fait penser que nous manquons de la base nécessaire pour faire une bonne loi sur les œuvres pies. Cette base me paraît devoir être prise dans la loi que M. le ministre a promis de présenter sur la constitution des Conseils divisionnaires, provinciaux et communaux, par laquelle les attributions de ces Conseils et celles de messieurs les intendants pourraient être modifiées. La loi actuelle n'étant pas urgente, je propose d'en renvoyer la discussion après l'adoption de la loi organique annoncée par M. le ministre, avec laquelle tout ce qui intéresse les communes et provinces doit se trouver en harmonie.

**PRESIDENTE.** Il deputato d'Aviernoz propone la sospensione della discussione della presente legge. Domando se tale proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

**BARBIER.** Je demande la parole pour adresser une interpellation à M. le ministre de l'intérieur.

**PRESIDENTE.** A-t-elle rapport à la loi dont il est actuellement question ?

**BARBIER.** Précisément.

**PRESIDENTE.** Vous avez la parole.

**BARBIER.** A Aoste il existe un hospice de charité, dont les revenus sont le fruit de fondations particulières. Il est administré en vertu d'un décret de 1794 ou 1797, je ne me le rappelle pas précisément, et a toujours été administré d'après cette loi, malgré même l'édit de 1836.

Bien que je sache qu'une loi générale ne peut pas abroger une loi spéciale, néanmoins pour être abondamment rassuré, je voudrais savoir si les dispositions dont il s'agit actuellement sont aussi applicables à cet hospice de charité de la ville d'Aoste.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Le spiegazioni date dall'onorevole deputato Pinelli avrebbero dovuto persuadere che quest'articolo non varia nè punto nè poco l'amministrazione delle opere pie, non si riferisce che ai bilanci, e non riguarda che il modo di stabilire la contabilità: se l'istituzione cui l'onorevole deputato allude non fu colpito dalla legge del 1836, non lo sarà nemmeno dalla presente.

**BARBIER.** Je déclare que les explications qui viennent d'être données par M. le ministre m'ont entièrement satisfait.

**SANTA ROSA T., relatore.** Io aveva chiesto la parola per oppormi alla proposta dell'onorevole deputato D'Aviernoz; ma siccome essa non fu appoggiata, tralascio di entrare in discussione a quel riguardo. Mi limiterò ad oppormi all'aggiunta proposta dal deputato Tecchio, anche a nome della Commissione. Questa non si dissimulò, come forse questa ed altre disposizioni potessero essere introdotte pel miglior andamento delle opere pie. Se ne è fatto carico nella relazione, e non può dubitare che il Ministero, procurandosi a questo riguardo maggiori schiarimenti, ne secondi il fattogli invito, e proponga una legge, la quale riunisca le leggi vigenti sulle opere pie, e le arricchisca di quelle disposizioni tendenti a migliorarne e semplificarne l'andamento.

Ma la Commissione penetrata dell'urgenza di questo progetto di legge, riconosciuto come le disposizioni proposte col medesimo sono per sè stesse meritevoli dell'approvazione di questa Camera, e come era pericoloso il proporre altri miglioramenti senza prima procurarsi elementi statistici e fare nuovi studi, non crede opportuno di proporre le aggiunte che le sembravano convenienti; nè le ragioni addotte possono muoverla ad aderirvi.

Essa osservò inoltre che, ove questa legge dovesse ritornare al Senato, ne verrebbe che si procrastinerebbe il beneficio che da questo provvedimento uno si promette per quanto riguarda gli istituti pii del continente, e molto più ancora per quelli della Sardegna. È inutile che accenni all'importanza di questa legge per la Sardegna; ella non è contestata. Di fatti tutte le leggi che ivi si pubblicarono sul regime delle opere pie rimasero sempre inefficaci. Molti sono i lasciti che si fecero in quell'isola a favore della classe meno agiata; non dobbiamo quindi ritardarne l'eseguimento ad altro anno; questo fu pure un grave motivo che indusse la Commissione ad opinare, perchè tutte le aggiunte e miglioramenti che si possono introdurre nel Governo delle opere pie debbano formare l'oggetto d'un altro progetto di legge che il Ministero abbia a presentare. Ond'è che, senza entrare nel merito dell'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Tecchio, io mi credo in debito di oppormi a nome della Commissione.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Demaria.

**DEMARIA.** Volevo presentare alcune osservazioni acciò che non fosse accettata la proposta del generale D'Aviernoz, ma avendola il medesimo ritirata, rinunzio alla parola.

**DI REVEL.** Io non credo che la proposta del deputato Tecchio possa convenientemente essere accettata; bisogna vedere quale è lo scopo che la legge si prefigge quando lascia al Governo la facoltà di dispensare i fondatori delle opere pie dall'uniformarsi alla legge del 1836, relativamente all'obbligo di rendimento di conti. Io temo che se si mette in termini generali nella legge che i fondatori di opere pie siano, durante la loro vita, dispensati dal rendimento dei conti e dalla presentazione del bilancio prescritto per tutti gli altri istituti, noi andiamo forse, non direi contro le parole, ma sicuramente contro la mente degli stessi fondatori.

Diffatti è naturale che chi inizia un'opera pia, chi ne fa i fondi, desideri ed abbia interesse di procurare che questa sua istituzione pia proceda secondo le sue viste; queste fondazioni generalmente cominciano poco a poco, cominciano cioè con elemosine fatte o raccolte, o con altri simili mezzi, a fare qualche bene. Dipoi, quando prendono qualche consistenza, allora i fondatori ricorrono per farle considerare come corpi morali e suscettivi di possedere, ed allora rientrano